

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3261

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VESCE, MELLINI, AGLIETTA, CALDERISI, PANNELLA,  
FACCIO, TEODORI, RUTELLI, STANZANI GHEDINI, ZEVI**

*Presentata il 17 ottobre 1988*

### Abolizione della legislazione d'emergenza e delle norme sul pentitismo

ONOREVOLI COLLEGHI! — In materia di giustizia ci troviamo oggi di fronte ad un diffuso dibattito in tema di « diritto premiale » e « dissociazione ». Nella specie, oggetto di discussione appare la possibile — per taluni auspicabile — estensione dei benefici, accordati finora ai « pentiti » e a tutti coloro i quali abbiano « collaborato » con la giustizia nella cosiddetta lotta al terrorismo, anche ai dissociati, ossia a quei soggetti che, pur non collaborando e non assumendo l'atteggiamento dell'ormai abusato « ravvedimento operoso », abbiano dimostrato un superamento della propria adesione all'ideologia e alla prassi terroristica.

La discussione verte dunque su proposte tendenti a favorire in alternativa o la concessione di un provvedimento amni-

stiale, o l'estensione, più o meno *tout court*, della legislazione sui pentiti ai cosiddetti dissociati.

Noi del Gruppo Federalista Europeo, tenendo fede alla coerenza sostanziale del nostro atteggiamento in materia di giustizia, e come già più volte dichiarato, non riteniamo affatto che sia questa la prospettiva da cui partire per restituire al nostro sistema giudiziario la forma e la sostanza di concreto strumento di tutela dello Stato, quale dovrebbe effettivamente essere all'interno di un sistema democratico.

Infatti, dal 1974 in poi, abbiamo assistito alla costruzione di un vero e proprio diritto penale speciale, parallelo e più repressivo — e la notazione è sufficiente di per sé a eliminare la necessità di ogni

ulteriore commento — dello stesso codice Rocco: un sistema penalistico dell'emergenza giustificato, secondo il legislatore, dalla straordinaria gravità delle minacce all'ordine pubblico rappresentate dalle manifestazioni del « terrorismo ».

Un'emergenza, secondo l'elementare concetto sotteso al sostantivo, dovrebbe essere concentrata e *limitata nel tempo*: il contrario, cioè, di quanto effettivamente accaduto, con una progressiva — ma neppure tanto — totalizzazione del sistema repressivo temporalmente cadenzata: ottobre 1974, maggio 1975, agosto 1977, marzo 1978, dicembre 1979, maggio, settembre, dicembre 1982, gennaio 1985.

Il complesso di tali interventi, poi, risulta indirizzato tanto alle norme sostanziali, quanto a quelle processuali; ed ha comunque costituito, al di là di ogni considerazione di ordine socio-politico, una stratificazione normativa, incidendo su un sistema che — a prescindere dalla sua intrinseca validità — non è propriamente connotato da un'elasticità ed adattabilità troppo accentuate.

Tale stratificazione, inoltre, ha inciso non soltanto sul tessuto sostanziale, ma anche su quello processuale, istituendo una sorta di procedura « parallela » che, nonostante diverse pronunce della Corte costituzionale intese a fornire giustificazioni di ordine « emergenziale », appare in fin dei conti viziata di contrasto con in principi fondamentali della Costituzione repubblicana.

Il riscontrato inasprimento delle norme in materia di ordine pubblico, in sostanza, ha però segnato un fallimento di fondo; ed è per tale motivo che, di fronte alla scarsità dei mezzi forniti dalle stesse norme emergenziali, il legislatore individuò una scappatoia in quel « recesso attivo » che il codice Rocco, in casi limitati e chiaramente circoscritti, prevedeva come attenuante o esimente.

Tale meccanismo giuridico, nel disegno del codificatore, doveva assolvere ad una funzione strumentale e strettamente finalizzata ad impedire la continuazione nella consumazione di reati determinati;

il legislatore dell'emergenza (decreto-legge n. 59 del 1978, introduttivo, fra gli altri, dell'articolo 289-*bis* del codice penale) ha generalizzato la valenza di tale recesso, introducendo un meccanismo che, nei fatti, oltre a sottolineare il già citato sostanziale fallimento della gestione di un sistema penalistico « preventivo », ha delegato ai pentiti (sinceri o ipocriti che fossero) la funzione di estirpazione della degenerazione ideologica rappresentata dal fenomeno « terrorismo ».

Infatti, come ha rilevato anche una parte della dottrina giustificativa del « diritto premiale » e dell'inasprimento repressivo emergenziale, la legge in materia di agevolazione della delazione istituzionalizzata ha fallito — o, con espressione diplomatica, « è rimasta pressoché inapplicata » — con riguardo alle finalità di indurre i terroristi in libertà alla resa. Non ha, in sostanza, affermato la solidità *politico-istituzionale* (e non, si badi, quella *sociale*, che è invece rimasta l'unico presidio) del sistema democratico italiano; si è viceversa limitata a trarre vantaggio dall'utilizzazione dei « terroristi » già detenuti, giungendo, nella pratica, ad una certificazione giuridica della mercificazione libertà (del singolo detenuto) — repressione (degli individui sospetti).

La finalità *preventiva* di tale sistema penale speciale, dunque, ha fallito, come è dimostrato dai recenti « colpi di coda »; questi ultimi non devono, però, indurre alla considerazione e alla conseguente affermazione di un protrarsi dello stato di emergenza legittimante un'ulteriore degenerazione in senso repressivo del sistema penale ordinario.

L'emergenza, infatti, ha giustificato un intervento totalizzante, repressivo, « su misura » dei fatti: e si è perduto di vista il fondamentale criterio di generalità ed astrattezza che dovrebbe caratterizzare ogni intervento normativo.

Se si dovesse accettare effettivamente l'affermazione in base alla quale l'emergenza continua a reiterarsi, dovremmo concludere che i cittadini dello Stato italiano — Stato di emergenza, secondo i

legislatori e molte parti politiche — pur se formalmente attributari di una serie di diritti e libertà civili e politiche, non possono fruirne. E ciò, a tutt'oggi, risulta assolutamente inaccettabile, in quello che in realtà è — o presume di essere — uno, lo Stato di diritto.

Per contro, una volta stabilito che la situazione ha superato la fase critica — che tuttavia, a nostro parere, non ha mai legittimato le restrizioni quali sono state adottate in questi ultimi quindici anni — non può dar luogo ad una estensione dei diritti premiali, quanto piuttosto scardinare la stessa logica emergenziale, restituendo al complessivo sistema penale, se non la sola originaria caratterizzazione codicistica, a maggior ragione l'elasticità e l'adattabilità richieste dal mutato clima sociale. E del resto la funzione della legge penale è, più che la cristallizzazione di situazioni estremizzate (e la loro conseguente, stratificata repressione), la *prevenzione*.

In ciò, dunque, risiede la *ratio* della nostra proposta, confortata da una sensibilità sociale e popolare, dimostrata in molteplici occasioni e favorevole all'uscita dall'emergenza in direzione di una giustizia effettiva, concreta, democratica.

La struttura dell'articolato segue un criterio diacronico: la restituzione alla normativa codicistica della funzione preventiva e repressiva degli illeciti consumati, indipendentemente dalla loro caratterizzazione terroristica e dall'atteggiamento psicologico-intenzionale, avviene secondo la cronologia di intervento del legislatore emergenziale.

Così, l'articolo 1 incide nella struttura sia sostanziale che processuale predisposta dalla legge Reale. Si tratta di norme attributive, in genere, di poteri eccezionali alle forze di pubblica sicurezza e all'autorità giudiziaria, sia con riferimento ai provvedimenti ritenuti d'urgenza (e quindi resi possibili anche senza la garanzia di una certificazione magistratuale: perquisizione sul posto: articolo 4, legge n. 152 del 22 maggio 1975), sia rispetto ai trattamenti favorevoli per i reati commessi da ufficiali di pubblica

sicurezza (articoli 27-32 della legge citata). Inoltre, la restituzione al sistema penale della connotazione originaria comporta anche l'abrogazione delle norme processuali relative alla sospensione della prescrizione (articolo 16), all'estensione dei poteri del pubblico ministero (articolo 20), alla valutazione dell'urgenza del processo (articolo 2), alla previsione dell'utilizzazione del rito direttissimo per i reati di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (articolo 26) e per i reati previsti dagli articoli 18 e 24 del testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, limitativi del libero esercizio del diritto di riunione (articolo 17). Infine, la proposta di abrogazione si indirizza all'estensione delle fattispecie previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 alle attività di ricostituzione del partito fascista (articoli 7-13 e 18) e agli « oziosi e vagabondi » (articolo 19).

Analogamente, appare opportuno (articolo 2) eliminare, al primo comma dell'articolo 53 del codice penale (uso legittimo delle armi), la specificazione aggiuntiva introdotta al primo comma dalla legge n. 152 del 1975. Oltre a ritenere sufficiente la fattispecie normativa originaria, dobbiamo sottolineare come l'apparente limitazione di tale delicatissima esimente, attraverso l'elencazione dei casi in cui l'uso appare giustificato dall'intensità del pericolo di delitti, in realtà si presti ad una interpretazione attributiva di un potere in proposito ormai non più giustificabile (se lo è mai stato).

Alla stessa *ratio* va ricondotta la disposizione dell'articolo 3, che tende a ristabilire la regolarità formale delle notificazioni processual-penalistiche: dato per presupposto l'esaurimento della fase dell'emergenza, non si giustifica più, neanche per i casi di urgenza, l'utilizzazione di altri mezzi per la notificazione, diversi dalla formale — ma non per questo scarsamente efficace in senso garantista — consegna del provvedimento da parte dell'autorità. L'abrogazione dell'articolo 167-bis del codice di procedura penale, a tal fine, risulta l'unico mezzo necessario al ristabilimento del fondamentale principio della

certezza in materia di comunicazioni e notificazioni.

L'articolo 4 tende a restituire ad una norma chiave di tutta l'architettura giuridica della legislazione dell'emergenza — quella modifica in senso repressivo dell'istituto del fermo per gli indiziati di reato: articolo 238 del codice di procedura penale — la originaria formulazione, al fine di ristabilire un minimo grado di garanzia. In tal senso, in base alla formulazione proposta, i poteri dell'ufficiale di polizia giudiziaria vengono ricondotti nell'alveo della funzione di supporto all'attività del potere giudiziario. I presupposti giustificativi dell'oggettiva restrizione alla libertà personale tornano ad essere il *grave indizio*, e non più i « sufficienti indizi », di reato per cui sia obbligatorio il mandato di cattura. In tal modo, e col rivivere del vincolo dell'immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, torna ad essere garantito il privato cittadino dagli abusi e dalle interpretazioni estensive del ruolo della polizia giudiziaria. Nello stesso tempo, il vincolo relativo alla durata del fermo torna ad essere limitato al tempo *strettamente necessario*, e si richiede la motivazione del fermo da parte di chi vi ha proceduto.

I successivi tre articoli (5, 6, 7) si indirizzano ad eliminare le degenerazioni operate dall'intervento normativo del 1977 (leggi 11 agosto 1977, numeri 533 e 534). La prima delle tre norme attiene a profili sostanziali dell'ordine pubblico, e tende a ristabilire la disciplina ordinaria in materia di utilizzazione dei caschi protettivi, di sequestro di immobili sedi di associazioni in cui siano rinvenute armi o esplosivi, in materia di furto di armi. Tale intervento si giustifica con l'abuso cui sono andate soggette tali norme nell'interpretazione dell'autorità giudiziaria, oltre a risultare ormai prive di *ratio* giustificatrice.

Per quanto attiene agli articoli 6 e 7, essi si indirizzano ai profili procedurali. La seconda delle due norme, ripristinando l'originario disposto in materia di nullità assolute, tende a restituire la connotazione garantista propria dell'articolo

185 del codice di procedura penale, soprattutto in materia di intervento dell'imputato nel procedimento. L'articolo 6, invece, abroga quella serie di norme attinenti alla connessione dei reati e dei procedimenti (articoli 48-*bis*, 144-*bis*, 348-*bis*, 450-*bis* del codice di procedura penale), che svincolano l'autorità giudiziaria dal rispetto di alcune formalità previste a tutela dell'imputato (è anche il caso dell'acquisizione di atti di procedimenti non conclusi da sentenza irrevocabile, in procedimenti per reati connessi): si tratta, com'è agevolmente rilevabile, di norme miranti tutte a ledere la garanzia dell'esercizio del diritto di difesa e il principio dell'imparzialità nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Le due norme successive (articoli 8 e 9) sono strettamente connesse. Mediante l'abrogazione dell'articolo 289-*bis* del codice penale (introdotta dal decreto-legge n. 59 del 1978), che precostituisce il fondamento del riconoscimento del recesso attivo dei pentiti (con conseguente sorgere per essi del diritto premiale), la fattispecie del sequestro di persona torna ad essere ricondotta alla previsione originaria dell'articolo 630 del codice penale, che in conseguenza vede necessariamente modificata la rubrica (articolo 9). Medesima considerazione richiedono le due altre norme sostanziali che la proposta mira ad abrogare, per ricondurne le fattispecie alla ordinaria disciplina codicistica (articoli 420 e 648 del codice penale) presupposto dell'esaurimento dello stato di necessità emergenziale. Parimenti, e per la stessa *ratio*, devono necessariamente perdere vigore le norme processuali, introdotte dal medesimo decreto-legge, n. 59 del 1978 concretanti un'evidente lesione di numerosi diritti della personalità individuale: il diritto alla riservatezza (articoli 266-*ter*, *quater*, *sexies*, del codice di procedura penale), del diritto all'identità personale (articolo 165-*ter* del codice di procedura penale), del diritto alla difesa (articolo 225-*bis* del codice di procedura penale), tutti costituzionalmente presidiati.

L'abrogazione degli articoli 11 e 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 (articolo

10) si giustifica analogamente con lo scopo di costituire una reintegrazione dei cittadini nel loro diritto alla dignità personale e di affermare la garanzia dagli abusi dell'autorità di pubblica sicurezza, attributaria — in base al disposto delle norme dette — di una discrezionalità ingiustificabile in materia, tra l'altro, di accompagnamento dei cittadini per l'identificazione, e di imposizione dell'obbligo di comunicazione della cessione e dell'affitto di immobili di proprietà. Norme che hanno dimostrato, nella pratica, un'estensione dei poteri repressivi di tale autorità, oltre a costituire, incontestabilmente e ancora una volta, una lesione istituzionalizzata del generale diritto al rispetto della personalità individuale.

Scopo di reintegrazione di tale diritto è inoltre quello sotteso alla modifica apportata all'articolo 434, terzo comma, del codice di procedura penale (articolo 11), tendente a restituire all'imputato la dignità compromessa dall'attribuzione alle forze dell'ordine di un potere di disciplina e di esclusione dalle udienze illimitato e privo dei necessari contrappesi garantisti.

Passando quindi alla stratificazione operata dalla cosiddetta legge Cossiga (decreto-legge n. 625 del 1979), il primo atto necessario risulta essere l'abrogazione (operata dall'articolo 12 della nostra proposta) dell'articolo 280 del codice penale (attentato per finalità terroristiche o di eversione), da quella legge introdotto, e che nello spirito di generale riconduzione al sistema penale ordinario di tutta la materia, rappresenta un presidio dell'ordine pubblico inutile e dannoso. Parimenti, appare di fondamentale importanza l'abrogazione (articolo 13) delle norme — articolo 224, commi secondo, terzo e quarto del codice di procedura penale — che hanno permesso la prefigurazione di uno Stato di polizia, con l'attribuzione del potere di costituire dei « cordoni sanitari » attorno a zone ritenute, discrezionalmente dalla pubblica sicurezza, di potenziale pericolo.

Si rende poi necessario, con riferimento agli interventi operati dal decreto-

legge n. 685 del 1985, il rimaneggiamento degli articoli 282, 284, 286 e 287 del codice di procedura penale (articoli 14-17 della proposta), attraverso l'eliminazione della misura (e delle disposizioni procedurali ad essa conseguenti) del confino che, oltre a risultare oggettivamente afflittiva e in contrasto con i principi del recupero sociale e della tutela delle prerogative individuali del cittadino, ha fatto rilevare nella pratica attuazione inefficacia e inutilità.

Riteniamo poi opportuna l'abrogazione (articolo 18) della modifica intervenuta con la cosiddetta legge Mancino-Violante (legge n. 29 del 1987: articolo 475, n. 5-bis, del codice di procedura penale), che tende a stratificare ulteriormente la materia delle nullità che, invece, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, va a nostro parere ricondotta alla configurazione originaria.

Le due ultime norme (articoli 19 e 20) prevedono l'introduzione di tre nuove norme. Nel primo caso, si tende a configurare alcune circostanze aggravanti del reato di calunnia. Ciò in relazione al fenomeno del pentitismo, che di fatto ha provocato un'alterazione del rapporto magistrato-imputato, in conseguenza dell'opportunità — di cui si è naturalmente abusato — di usufruire del complesso sistema del diritto premiale.

Per tale motivo riteniamo di fondamentale importanza preconstituire (articolo 19) un presidio a che la collaborazione con la giustizia, quando divenga uno strumento di lesione utilizzato da soggetti allo scopo di procurarsi impunità (articolo 368-bis) o dagli stessi magistrati con chiaro intento persecutorio (articolo 368-ter), dia luogo, se non ad una fattispecie autonoma, quantomeno ad un'aggravante delle singole fattispecie già sanzionate autonomamente dal codice.

Poiché in tale disegno di depurazione della normativa penale appare di primaria importanza la riattribuzione alla libertà personale del suo originario valore, connessa al reato di calunnia è la proposta (articolo 20) di fattispecie sanzionatoria dell'estorsione mediante minaccia di

calunnia e danno alla libertà personale (introduzione dell'articolo 630-bis).

Questa, come il complesso delle modifiche proposte, riconduce all'originaria coerenza un sistema persecutorio, predisposto al solo scopo di preservare lo Stato come valore assoluto, a detrimento delle libertà e dei diritti degli individui — i cittadini — che ne costituiscono i principali elementi componenti.

In una prospettiva prefiguratrice dell'istituzione di una nuova procedura giudiziale accusatoria, sempre più indirizzata in senso garantista e libertario, appare essere l'unico evidente strumento di restituzione del sistema alla tutela in primo luogo dei cittadini, contrariamente a quanto invece conseguirebbe ad una ulteriore stratificazione — complicazione — di nuovi provvedimenti normativi.

**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA



## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Gli articoli 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono abrogati.

## ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 53 del codice penale, come modificato dall'articolo 14 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempire un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità »

## ART. 3.

1. L'articolo 167-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 33 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è abrogato.

## ART. 4.

1. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricor-

rono sufficienti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario per i primi accertamenti, dopo i quali debbono far tradurre i fermati immediatamente nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne immediata notizia, indicando il giorno e l'ora nel quale il fermo è avvenuto, al procuratore della Repubblica o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore dal fermo deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria motivi per i quali il fermo è stato ordinato, insieme con i risultati delle sommarie indagini già svolte.

Il procuratore della Repubblica o il pretore deve provvedere immediatamente all'interrogatorio del fermato e, se riconosce fondato il fermo, lo convalida con decreto motivato, al più tardi nelle quarantotto ore successive al ricevimento della notizia prevista nel secondo comma. Del decreto di convalida è data comunicazione all'interessato ».

#### ART. 5.

1. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 e gli articoli 3 e 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533.

#### ART. 6

Gli articoli 48-bis, 144-bis, 348-bis e 450-bis del codice di procedura penale,

introdotti dalla legge 8 agosto 1977, n. 534, sono abrogati.

#### ART. 7.

1. L'ultimo comma dell'articolo 185 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 6 della legge 8 agosto 1977, n. 534, è sostituito dal seguente:

« Le nullità previste in questo articolo sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento ».

#### ART. 8.

1. Sono abrogati gli articoli 289-bis, 420 e 648-bis del codice penale.

2. Sono abrogati gli articoli 165-ter, 225-bis, 226-ter, 226-quater e 226-sexies del codice di procedura penale come introdotti o sostituiti dal decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

#### ART. 9.

1. La rubrica dell'articolo 630 del codice penale è sostituita dalla seguente:

« ART. 630 — *Sequestro di persona a scopo di rapina, di estorsione, di terrorismo o di eversione* ».

#### ART. 10.

1. Sono abrogati gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

#### ART. 11.

1. Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 9-bis del decreto legge

21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, è sostituito dal seguente:

« Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato, ma l'allontanamento di esso è limitato all'udienza nella quale è stato ordinato ».

#### ART. 12.

1. L'articolo 280 del codice penale, come introdotto dal decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato ».

#### ART. 13.

1. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, sono abrogati.

#### ART. 14.

1. Il secondo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale, come modificato dal decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito, con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1986, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Il giudice può imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente all'autorità di polizia giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione ».

2. Il terzo comma dello stesso articolo 282 è abrogato.

3. Il quarto comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

« Del provvedimento che impone l'obbligo previsto dal secondo comma è data

immediata comunicazione alla autorità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al giudice di ogni infrazione ».

ART. 15.

1. Il secondo comma dell'articolo 284 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1986, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Se il giudice accerta l'impossibilità dell'imputato di prestare la cauzione o la malleveria, impone l'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 282 ».

ART. 16.

1. Il primo comma dell'articolo 291-*bis* del codice di procedura penale, come introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1986, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Le prescrizioni imposte ai sensi del secondo comma dell'articolo 282 e del secondo comma dell'articolo 284 possono essere sempre modificate o revocate con ordinanza ».

ART. 17.

Il secondo comma dell'articolo 287 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1986, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 284, l'imputato assume con le medesime forme l'obbligo ivi preveduto ».

ART. 18.

1. Il numero 5-*bis* dell'articolo 475 del codice di procedura penale, come modifi-

cato dall'articolo 4 della legge 17 febbraio 1987, n. 29, è abrogato.

#### ART. 19.

1. Dopo l'articolo 368 del codice penale, sono aggiunti i seguenti:

« ART. 368-bis. — (*Circostanze aggravanti speciali*). — Le pene di cui all'articolo precedente sono aggravate da un terzo alla metà se il fatto è commesso allo scopo di procurarsi impunità o diminuzione di pena, ancorché erroneamente supposte, o di ottenere la libertà provvisoria da parte dell'imputato.

Le pene sono aumentate dalla metà a due terzi se il fine di cui al precedente comma è conseguito con una sentenza o con un provvedimento che accordi il beneficio, indipendentemente dalla riforma, annullamento, revoca o modifica della sentenza o del provvedimento.

L'aggravante non si applica se il fatto è provocato da un magistrato o da un ufficiale di polizia giudiziaria nei modi di cui all'articolo 368-ter »;

« 368-ter. — (*Abuso di autorità seguito da calunnia*). — Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria che nel corso d'indagini relative alla commissione di reati, in violazione dei doveri del suo ufficio, con minacce, promesse di impunità o di diminuzioni di pene, di concessione della libertà provvisoria o di altro vantaggio inerente alla libertà personale, o comunque con lusinghe, induce un imputato o un teste a fare dichiarazioni o a ritrattare o modificare dichiarazioni già rese, è punito, se ne seguono dichiarazioni non veritiere e se dal fatto deriva l'emissione di un mandato o ordine di cattura nei confronti di una persona o il rigetto di un'istanza di scarcerazione o di libertà provvisoria, con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa sino a lire cinque milioni.

Se ne deriva l'emissione di un ordine di comparizione, la pena è della reclusione da quattro mesi a quattro anni.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la sentenza di condanna, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Le pene sono aggravate se il fatto è commesso mediante promessa di espatrio o con l'inganno circa l'effetto giuridico della richiesta collaborazione ».

ART. 20.

1. Dopo l'articolo 630 del codice penale, è aggiunto il seguente:

« ART. 630-bis. — (*Estorsione mediante minaccia di calunnia e danno alla libertà personale*). — Chiunque mediante minaccia di ricorrere ad una calunnia che possa comportare una restrizione della libertà personale della persona minacciata estorce, procura a sé o ad altri denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sette a venti anni.

Con la stessa pena è punito il tentativo del reato di cui al comma precedente se l'agente, non avendo conseguito il profitto, mandi ad effetto la minaccia commettendo il reato di calunnia ».